

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI CREDITO SU PEGNO

Art.1) - La Banca delle Marche SPA concede prestiti fruttiferi contro pegno di oggetti aventi valore intrinseco commerciale e duraturo.

Le operazioni di credito su pegno vengono compiute presso le Sezioni di Credito su Pegno delle Dipendenze designate dal Consiglio di Amministrazione della Banca e sono disciplinate:

- dalla legge 10 maggio 1938, n.745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;
- da relativo regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1939, n.1279;
- dalla legge 30 luglio 1951, n.948 e successive modificazioni, sull'ammortamento dei titoli;
- dalla legge 4 febbraio 1977, n.20;
- dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385;
- dallo statuto della Banca delle Marche SPA;
- dal presente regolamento per il servizio di credito su pegno.

Art.2) - Possono eseguirsi sovvenzioni su pegno di:

- a) oggetti d'oro, d'argento, di platino, pietre preziose, perle, orologi anche di metallo, monete commemorative di valore anche numismatico;
- b) biancheria, pellicce, tappeti, attrezzi, strumenti, macchine non ingombranti ad eccezione degli oggetti di seguito indicati:
 - apparecchi radio, televisori ed elettrodomestici in genere;
 - macchine con motore a scoppio;
 - materiale esplosivo, infiammabile e comunque pericoloso;
 - oggetti deteriorabili;
 - i commestibili ed i liquidi;
 - indumenti e calzature usati;
 - oggetti di vestiario ed equipaggiamenti militari ed equiparati;
 - abiti religiosi, paramenti sacri ed oggetti di culto;
 - armi in generale;
 - cose che l'amministrazione della Banca, a suo insindacabile giudizio, ritenesse opportuno rifiutare.

Art.3) - Gli oggetti offerti in pegno devono essere consegnati nelle migliori condizioni ed appropriate custodie.

I preziosi acquisiti in pegno vengono custoditi in casseforti o nella camere corazzate della Banca; i non preziosi in appositi locali presso la Sezione di credito su pegno.

Art.4) - Gli oggetti costituiti in pegno sono assicurati, a cura della Banca, contro i rischi del furto, dell'incendio e della caduta del fulmine, per un importo uguale al valore di stima ad essi attribuito all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.

La Banca non risponde:

- dei danni derivati agli oggetti dati in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinseci, palesi od occulti, anche se non segnalati in polizza;
- della perdita totale o parziale degli oggetti stessi, quando questa derivi da caso fortuito o di forza maggiore;
- da danni arrecati dalle tarme o da altri insetti o animali.

Nei casi di assicurazione obbligatoria contemplati nel presente articolo e qualora la Banca sia responsabile del danno derivato dagli oggetti dati in pegno, la misura del risarcimento non può mai eccedere il valore di stima attribuito agli oggetti stessi al momento della concessione del prestito, aumentato di un quarto, dedotto l'importo del credito della Banca per capitale, interessi ed eventuali diritti accessori.

Art.5) - L'operazione di prestito non può essere effettuata se non a seguito di giudizio di stima della cosa offerta in pegno.

Il giudizio di stima è fatto da un perito designato concordemente dalle parti, il quale deve garantire alla Banca delle Marche S.p.A., in caso della vendita all'asta delle cose costituite in pegno, l'integrale recupero dell'importo dei prestiti, dei relativi interessi ed eventuali diritti accessori.

La stima deve essere effettuata in base al valore intrinseco commerciale degli oggetti offerti in pegno, con esclusione di qualsiasi apprezzamento di ordine affettivo, artistico e di lavorazione.

Art.6) - I limiti minimo e massimo delle sovvenzioni su pegno, il tasso di interesse e l'ammontare degli eventuali diritti accessori da percepire a titolo di rimborso spese per custodia, assicurazione, rilascio della polizza, ecc. sono fissati dal Consiglio di Amministrazione della Banca delle Marche S.p.A.

La misura del tasso d'interesse e gli eventuali diritti accessori sono resi noti mediante cartelli esposti al pubblico.

I prestiti suddetti non possono superare i quattro quinti del valore di stima, quando si tratti di pegno di oggetti preziosi, e i due terzi del valore medesimo, quando si tratti di oggetti di altra natura.

Art.7) - La durata dei prestiti è stabilita normalmente in sei mesi; possono essere ammesse tre rinnovazioni.

L'interesse si esige all'atto del riscatto del pegno, della domanda di rinnovazione del prestito, della vendita del pegno ovvero della sua aggiudicazione al perito.

I diritti accessori, esclusi quelli d'asta, si percepiscono all'atto dell'erogazione o della rinnovazione del prestito.

La rinnovazione, sia totale che parziale, comporta l'estinzione della polizza scaduta e l'emissione di una nuova polizza, con le stesse modalità dei nuovi prestiti, e pertanto può essere concessa:

- previo pagamento degli interessi e degli accessori;
- subordinatamente ad una nuova stima degli oggetti dati in pegno.

I prestiti possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza, con conseguente riscatto e ritiro degli oggetti costituiti in pegno.

La polizza di pegno, esibita per il riscatto o il rinnovo, non deve presentare tracce di alterazione o di correzioni, altrimenti sarà ritirata immediatamente per accertamenti. In tal caso viene rilasciata all'esibitore una ricevuta nella quale saranno riportati gli estremi della polizza ritirata.

Art.8) - Il proprietario di oggetti rubati o smarriti, costituiti in pegno, come pure chiunque, per qualsiasi titolo, abbia diritto su cose pignorate, per ottenere la restituzione, deve rimborsare alla Banca la relativa somma data in prestito, gli interessi ed eventuali accessori.

OPERAZIONI DI PEGNO

Art.9) - Le operazioni di prestito su pegno vengono effettuate mediante il rilascio al prestatario di una polizza firmata:

- dal Direttore Generale (o da chi è delegato a firmare in nome della Banca delle Marche S.p.A., ai sensi della vigente normativa);
- dal perito estimatore nominato secondo le modalità stabilite al precedente Articolo 5;
- dall'impiegato addetto alla sezione di credito su pegno.

Art.10) – Le operazioni di credito su pegno hanno luogo negli uffici a ciò destinati, nei giorni e con l'orario stabiliti dalla Direzione Generale della Banca, resi noti con cartelli esposti al pubblico.

Chiunque intenda ottenere una sovvenzione deve presentare le cose da pignorare al perito, il quale deve compilare un apposito modulo su cui indicare:

- la denominazione della Banca;
- la data dell'operazione;
- la descrizione dettagliata degli oggetti costituiti in pegno;
- il numero della polizza di pegno;
- le generalità ed il domicilio di chi concede il pegno con l'indicazione del documento di identificazione e codice fiscale;
- il valore di stima;
- l'importo della sovvenzione da concedere e dei corrispettivi dovuti alla Banca, tenuto conto di quanto disposto dal precedente Art.6 e del limite massimo del prestito fissato dal Consiglio di Amministrazione della Banca;
- la data di scadenza del prestito.

L'incaricato della stima deve firmare il relativo modulo.

Art.11) - L'impiegato addetto al servizio deve:

- annotare su un apposito registro le generalità ed il domicilio del richiedente il prestito con l'indicazione del documento di identificazione e codice fiscale, la data dell'operazione, il numero della polizza di pegno, nonché la descrizione dettagliata degli oggetti ricevuti in pegno;
- compilare in modo chiaro la relativa "polizza", con l'indicazione di tutti i dati dal "modulo di stima" di cui all'articolo precedente, e consegnarla a chi ha richiesto la sovvenzione, insieme all'importo della stessa, al netto degli eventuali diritti accessori.

La polizza è un titolo al portatore, anche se contiene l'indicazione di un nome.

Sulla polizza debbono essere annotate le condizioni stabilite dagli art.10 della legge 10.05.1938 n.745 e 37 del d.p.r. 25.05.1939 n.1279.

Art.12) - Su ogni involucro contenente le cose pignorate, deve essere apposto il numero della polizza relativa, tenendo presente che, in caso di rinnovazione di pegni, occorre indicare sull'involucro stesso il numero della nuova polizza rilasciata in sostituzione della precedente, sulla quale deve anche figurare, a seconda dei casi, la dicitura di primo, secondo e terzo rinnovo. Ogni involucro deve essere sempre chiuso con l'apposito sigillo.

Quando si tratti di oggetti preziosi, è bene che i relativi involucri siano costituiti da bustine di plastica trasparente, per poter dar modo all'incaricato - in caso di necessità - di controllare gli oggetti stessi, prima di dissigillare la busta.

Art.13) - La restituzione dei pegni riscattati viene eseguita nella medesima giornata in cui avviene l'estinzione del prestito, facendo riscontrare all'interessato la loro esattezza, in quanto non sono ammessi reclami dopo la restituzione degli oggetti stessi.

Sulla relativa polizza che viene ritirata devono essere apposti:

- il timbro "pagato";
- la data di estinzione del prestito;
- la firma dell'incaricato del servizio;
- le generalità dell'esibitore della polizza di pegno con l'indicazione del documento di identificazione.

Questi ultimi dati dovranno essere riportati nel registro citato all'art.11 a margine dell'indicazione effettuata all'atto dell'accensione del prestito.

DUPLICATI DELLE POLIZZE

Art.14) - Per l'emissione di duplicati, nei casi di distruzione, sottrazione o smarrimento di polizze di pegno, va seguita la procedura disposta dagli artt. 6 e

segg. della legge 30 luglio 1951 n.948 (modificata dalla legge 26 maggio 1975 n.187 e dalla legge 29 maggio 1989 n.206), relativa all'ammortamento dei titoli al portatore, e le norme del presente regolamento.

In detti casi, pertanto, l'interessato deve fare immediata denuncia scritta alla Banca delle Marche S.p.A. - Sezione di credito su pegno che ha emesso la polizza - e procedere alle ulteriori formalità prescritte.

Non vengono accettate denunce che non siano provviste dei dati sufficienti all'identificazione della polizza smarrita, distrutta o sottratta, e all'identificazione del denunciante.

Rintracciato il pegno, ne viene dichiarato il fermo, di cui sarà data notizia mediante pubblicazione nell'albo posto negli uffici della Sezione di credito su pegno, dove si effettuano le relative operazioni.

Il pegno, "fermato" in dipendenza della procedura di cui sopra, non può essere restituito o rinnovato fino a quando la procedura stessa non sia stata completamente definita.

Ai sensi dell'art.8 della legge 30.07.1951 n.948, il "fermo", dichiarato in conformità delle presenti norme, si considera annullato se, entro 25 giorni dalla denuncia, l'interessato non fa pervenire alla Banca - Sezione di Credito su Pegno - copia del ricorso al Presidente del Tribunale.

La Banca però dà corso ad eventuali richieste di ritiro del pegno, soltanto dopo aver ricevuto assicurazione dalla Cancelleria del Tribunale della mancata presentazione del ricorso.

La presentazione della denuncia di smarrimento della polizza e la relativa procedura di ammortamento non hanno effetto sul normale svolgimento dell'operazione creditizia. Pertanto il pegno segue la sua normale procedura fino alla vendita all'asta alla scadenza stabilita.

Se dalla vendita si verifica un "sopravanzo", questo può essere corrisposto all'eventuale presentatore della denuncia.

Per evitare il procedimento di vendita, l'interessato può pagare prima della vendita stessa quanto dovuto per capitale, interessi ed accessori, o procedere ad un rinnovo puramente amministrativo del pegno, versando gli interessi dovuti, con l'intesa che la nuova polizza è trattenuta dalla Banca e non ha efficacia fino a quando non sia stata definita, a norma di legge, la procedura d'ammortamento della polizza smarrita.

Qualora la polizza smarrita, distrutta o sottratta, sia d'importo non superiore a Euro 516,46 (valore di stima), la Direzione Generale, ai sensi del secondo comma dell'art.18 della legge 30 luglio 1951 n.948 (modificata dalla legge 26 maggio 1975 n.187 e dalla legge 29 maggio 1989 n.206), può autorizzare l'emissione del relativo duplicato, dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di fermo sull'albo di cui al quarto comma del presente articolo, senza che nel frattempo siano intervenute opposizioni.

FERMO E SEQUESTRI

Art.15) - Il fermo e il sequestro di cose rubate o smarrite o comunque interessanti procedimenti giudiziari, costituite in pegno presso la Banca della Marche SPA, possono essere disposti solo con ordine scritto dall'Autorità giudiziaria, alle cui disposizioni la Banca deve attenersi.

Gli oggetti, sui quali la predetta autorità abbia disposto il fermo, rimarranno presso la Banca, per essere consegnati ai titolari, conformemente ai provvedimenti definitivi emanati dall'Autorità medesima, previo, comunque, il pagamento di quanto dovuto alla Banca per capitale, interessi ed accessori.

VENDITA ALL'ASTA PUBBLICA

Art.16) - I pegni non riscattati, né rinnovati entro trenta giorni dalla scadenza dei prestiti, sono posti in vendita all'asta pubblica, nei giorni e con le modalità stabiliti dalla Direzione Generale, negli uffici della Sezione di Credito su Pegno o in appositi locali che facilitino il concorso del pubblico.

Le vendite debbono essere rese note con l'affissione del relativo avviso, negli uffici di cui al comma precedente, e con le altre eventuali forme di pubblicità che la Direzione Generale della Banca ritenga opportuno adottare.

L'avviso deve rimanere esposto per almeno cinque giorni consecutivi precedenti l'inizio delle aste e fino al compimento delle stesse e deve indicare:

- il luogo, il giorno e le ore in cui esse si svolgono;
- l'elenco dei presumibili pegni in vendita, con l'indicazione per ciascuno di essi dei rispettivi numeri di polizza.

Art.17) - Il prezzo base degli oggetti offerti all'asta deve essere corrispondente al valore di stima risultante dalle relative polizze, oppure al prezzo corrente di mercato stabilito dalla Direzione Generale della Banca.

E' in facoltà della Banca mettere in vendita i pegni anche divisi in più parti o lotti quando il responsabile della Sezione, d'accordo con lo stimatore, ne riconosca la convenienza. In tal caso lo stimatore assegnerà a ciascuna parte del pegno diviso la quota parte di valore iniziale d'asta in modo però che l'insieme delle singole quote corrisponda almeno al credito della Banca.

Per i pegni rimasti invenduti al primo esperimento d'asta, si procede, anche in giorno diverso, ad un secondo esperimento di vendita, abbassando il prezzo base all'importo corrispondente al credito della Banca, per capitale, interessi e diritti accessori.

Se anche al secondo esperimento d'asta i pegni non vengono aggiudicati, il perito deve procedere a ritirarli al prezzo corrispondente all'intero credito vantato dalla Banca, entro dieci giorni dall'ultima asta.

Il perito può richiedere, ed il Direttore Generale autorizzare, di riproporre la vendita all'asta dell'oggetto invenduto al prezzo dell'intero credito vantato dalla Banca oppure al meglio.

Ovviamente in quest'ultimo caso il perito dovrà rimborsare alla Banca l'eventuale differenza fra il prezzo di vendita dell'oggetto e l'ammontare del credito della Banca.

La suddetta richiesta del perito può essere accolta per un numero massimo di cinque volte.

Art.18) - Alle aste indette dalla Banca si applicano gli artt. 353 e 354 del codice penale, il cui testo deve essere affisso negli uffici in cui le stesse si svolgono.

Art.19) - Il Consiglio di Amministrazione può delegare un Consigliere, il Direttore Generale, un Dirigente o Funzionario o altro incaricato della Banca a dirigere le aste.

Le vendite debbono essere registrate su un apposito libro mediante indicazione:

- del numero di polizza;
- del nome dell'acquirente;
- del prezzo di aggiudicazione.

Il ricavato delle vendite è soggetto ad un diritto fisso d'asta del 2%, oltre l'I.V.A., a carico degli acquirenti con un minimo di Euro 0,52.

Art.20) - L'aggiudicazione delle cose sottoposte all'asta è fatta al migliore offerente. Ai portatori della polizza possono essere consentiti il riscatto o la rinnovazione dei pegni fino a quando i medesimi non sono stati aggiudicati all'asta pubblica.

La Banca non risponde dei difetti palesi o occulti, del peso, della misura o della qualità degli oggetti aggiudicati, quando il reclamo non venga fatto al momento della consegna degli oggetti stessi.

Possono essere ammesse offerte segrete, che debbono essere presentate prima dell'inizio dell'asta e aperte e rese pubbliche a gara orale ultimata, prima dell'aggiudicazione degli oggetti a cui le offerte si riferiscono.

A parità di importo, l'offerta segreta è preferita all'ultima offerta orale, fra due o più offerte segrete di uguale ammontare, è preferita quella presentata prima.

Il delegato a presiedere le aste sorveglia che le stesse si svolgano con assoluta regolarità secondo quanto disposto dalla legge e dal presente Regolamento.

In ogni caso di contestazione il delegato a presiedere decide definitivamente ed inappellabilmente.

Art.21) - E' vietato ai dipendenti della Banca di partecipare alle aste.

Art.22) - La Direzione Generale della Banca delle Marche S.p.A. ha la facoltà di sospendere la vendita di qualsiasi pegno, quando lo ritenga opportuno.

Art.23) - I ricavi delle vendite, al netto dei diritti d'asta d'I.V.A., sono utilizzati per l'estinzione del credito della Banca, per capitale, interessi e diritti accessori, mentre le eventuali eccedenze restano, infruttifere, per la durata di cinque anni, a disposizione dei portatori della polizza, i quali possono esigere il "sopravanzo" di loro spettanza, presentando la polizza medesima.

Trascorso il quinquennio, i sopravanzi non reclamati dagli aventi diritto sono devoluti alla Banca in aumento del patrimonio.